



Aree Protette
Alpi Cozie

REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 315 del 22/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: di impegno di spesa **X** senza impegno di spesa

OGGETTO: Polizza Tutela Legale dell'Ente per il periodo 30.09.2026 - 30.09.2027 - impegno di spesa.

CIG: BD0773225C

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'Istruttore Amministrativo Noemi Rocci e dal Funzionario Amministrativo Pierpaolo Massel, responsabile dell'Area Affari Generali;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 79 del 29.03.2024 "Servizio di brokeraggio assicurativo dell'ente per anni 5, aggiudicazione del servizio alla società CIS compagnia intermediazione servizi srl - CIG: Z5S3C3E41B" con cui si aggiudicava per cinque anni, il servizio di brokeraggio assicurativo dell'Ente alla Società CIS Compagnia intermediazione servizi SRL, CF e PIVA 06996970155, con sede in Milano, Via Giuseppe Ripamonti, 129 – cap 20141;

Ricordato che l'opera del Broker non è a carico del Bilancio di questo Ente ma viene remunerata per il tramite delle Compagnie Assicuratrici presso le quali sono collocate le coperture assicurative dell'Ente;

Considerato che il broker assicura all'Ente le migliori condizioni possibili, assistendolo nello svolgimento del rapporto, con attività intellettuale, esperienza e un patrimonio culturale tecnico specializzato e che svolge un'attività preliminare finalizzata alla stipula di contratti di assicurazione tramite gara;

Dato atto che i pagamenti di tutti i premi assicurativi, le appendici ai premi e le regolazioni degli stessi, sono sempre anticipate dal Broker Assicurativi dell'Ente, CIS Compagnia intermediazione servizi SRL, con sede in Milano, Via Giuseppe Ripamonti, 129 – cap 20141, e che pertanto risulta necessario provvedere di volta in volta al relativo rimborso;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 305 del 24.09.2025 con la quale l'Ente ha rinnovato per anni uno il contratto della specifica Polizza Tutela Legale presso la D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.a. con sede legale e direzione generale in Italia, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona, per il periodo dal 30.09.2025 al 30.09.2026 al premio annuo di € 2.000,00, secondo i termini contrattuali stipulati con determinazione dirigenziale n. 234 del 14.09.2020, con l'integrazione delle condizioni contrattuali mediante l'inserimento della

seguente clausola sull'inoperatività della copertura per sanzioni internazionali: «ARTICOLO XX – INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI DAS non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone DAS a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia.»;

Ricordato che la Polizza Tutela Legale è a favore di dipendenti e amministratori dell'Ente;

Visto il Contratto di Polizza Tutela Legale sottoscritto presso la D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.a, Polizza n.198639 e tenuto conto della disponibilità data dalla compagnia assicurativa, di procedere al rinnovo per un anno della suddetta Polizza al premio annuo del valore di € 2,000,00;

Richiamato l'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2013, che sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di acquisto tramite CONSIP;

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., e constatato che alla data di adozione del presente provvedimento non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche necessarie all'Ente.

Appurato che alla fornitura si può procedere mediante affidamento diretto, in quanto trattasi di fornitura inferiore alle soglie definite dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023;

Richiamati:

- l'art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 36/2023 che dispone che le stazioni appaltanti procedono mediante "affidamento diretto dei servizi e forniture [...] di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali [...]";
- l'art. 25, comma 2, e l'art. 225, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che dispongono che a decorrere dal 01.01.2024 "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici [...]"
- il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10.01.2024, al fine di favorire le amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi, ha fornito alcune indicazioni di carattere transitorio rispetto all'applicazione delle sopra citate disposizioni del codice dei contratti in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 ed in particolare ha previsto la possibilità di operare, fino al 30.09.2024, al di fuori delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle stesse;
- il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 28.06.2024 che proroga i suddetti termini al 31.12.2024
- il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18.06.2025 che proroga i suddetti termini.

Stabilito di poter procedere all'affidamento del servizio secondo le modalità previste dall'art 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di servizio di importo inferiore a 140.000

Ritenuto, viste le motivazioni sopra espresse, dover rinnovare per un ulteriore anno la specifica "Polizza Tutela Legale" sopra menzionata alle condizioni economiche favorevoli previste per gli anni precedenti, sensibilmente migliori rispetto alle valutazioni fatte dal Broker dell'Ente in riferimento alla stipula di un nuovo contratto triennale;

Visto l'estratto conto formulato dalla Società CIS Compagnia intermediazione servizi SRL e protocollato dall'Ente al n. 3587 del 08.09.2026;

Ritenuto di impegnare la somma di € 2.000,00 a favore della CIS compagnia intermediazione servizi srl per il pagamento del premio di polizza di cui sopra, per il periodo 30.09.2026 – 30.09.2027 sul capitolo 190 art. 10 "Premi assicurativi contro i danni" del Bilancio 2027 che presenta adeguata disponibilità;

Dato atto che ai sensi dell'art.20, c. 8, lett i) della L.R. n. 19/2009 il Responsabile Unico del Progetto è il Direttore dell'Ente, Luca Marello;

Ritenuto di affidare l'incarico di Responsabile per la fase di affidamento della fornitura di che trattasi alla titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'area Affari Generali , Pierpaolo Massel, in coerenza con quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 235 del 24/07/2024 "Delega di funzioni ai responsabili di area dell'Ente titolari di incarico di Elevata Qualificazione"

Vista la circolare della Regione Piemonte prot. 17131/5 in data 29.12.2006 in merito all'applicabilità della L.R. 8/84.

Acquisiti per l'affidamento in oggetto:

- il DURC (PROT INPS_51553346) dal quale si evince la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi da parte dell'azienda ai sensi delle vigenti norme in materia;
- il CIG n. BD0773225C;
- la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;

Verificato che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione per l'anno 2026, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 01 del 16/01/2026 " Adozione definitiva del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e del bilancio pluriennale 2026-2028"

Presa visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto l' art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;

viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 36/2023

DETERMINA

di rinnovare per anni uno il contratto della specifica Polizza Tutela Legale presso la D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.a. con sede legale e direzione generale in Italia, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona, per il periodo dal 30.09.2026 al 30.09.2027 al premio annuo di € 2.000,00, secondo i termini contrattuali stipulati con determinazione dirigenziale n. 234 del 14.09.2020, con l'integrazione delle condizioni contrattuali mediante l'inserimento della seguente clausola sull'inoperatività della copertura per sanzioni internazionali:

«ARTICOLO XX – INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI
DAS non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone DAS a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia.»;

- di impegnare e liquidare a favore della Società CIS Compagnia intermediazione servizi SRL, CF e PIVA 06996970155, con sede in Milano, Via Giuseppe Ripamonti, 129 – cap 20141, la somma di Euro 2.000,00 per la regolazione del premio della “Polizza Tutela Legale per il periodo: 30.09.2026 / 30.09.2027 – CIG BD0773225C - stipulata presso la D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.a, sulla base dell’estratto conto protocollato dall’Ente con n. 3587 del 08.09.2026;
- di imputare tale somma, non differibile e non frazionabile, sul cap. 190 art. 10 “Premi assicurativi” del Bilancio 2026 che presenta idoneo stanziamento;
- dare atto che i pagamenti di tutti i premi assicurativi, le appendici ai premi e le regolazioni degli stessi, sono sempre anticipate dal Broker Assicurativi dell’Ente, CIS Compagnia intermediazione servizi SRL, con sede in Milano, Via Giuseppe Ripamonti, 129 – cap 20141, e che pertanto risulta necessario provvedere di volta in volta al relativo rimborso;
- di liquidare gli oneri relativi a consuntivo, previa verifica della regolarità della fornitura, secondo le consuete procedure di spesa in vigore presso l’Ente Parco;
- di assegnare al presente impegno di spesa il V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al D.Lgs. 118/2011: U.1.10.04.01.003;
- di dare atto che ai sensi dell’art.20, c. 8, lett i) della L.R. n. 19/2009 il Responsabile Unico del Progetto è il Direttore dell’Ente, Luca Marello;
- di affidare l’incarico di Responsabile per la fase di affidamento della fornitura di che trattasi alla titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell’area Affari Generali, Pierpaolo Massel, in coerenza con quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 235 del 24/07/2024 “Delega di funzioni ai responsabili di area dell’Ente titolari di incarico di Elevata Qualificazione”

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario entro centoventi giorni dalla data dell’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie: www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Marello Luca)